

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PENNACCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1971

Modifica dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore

ONOREVOLI SENATORI. — Non par dubbio che sussista una fondata questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 63, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione della Repubblica nella parte che consente, al momento della deliberazione del Consiglio nazionale forense, l'assistenza, anzi la presenza del Pubblico ministero. L'articolo 24 della Costituzione sancisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Bisogna però preliminarmente stabilire se tale principio sia applicabile al Consiglio nazionale forense. Questi, come è noto, esercita, in materia disciplinare, funzioni che hanno natura giurisdizionale, così come è stato ripetutamente affermato e dalla Corte di cassazione a sezioni unite (6 giugno 1960, n. 148; 7 gennaio 1969, n. 23) e dalla Corte costituzionale (n. 110 del 1967, numero 114 del 1970) in contrapposizione alla natura amministrativa dei Consigli locali dell'Ordine. Ora il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, deve ritenersi presidiato dalla tutela costituzionale

anche nello speciale procedimento disciplinare che si svolge, nel grado superiore, davanti il Consiglio nazionale forense. Nè ha rilevanza la circostanza che questo tipo di processo si avvalga di forme sommarie ed abbreviate (articoli 42 e 45 del decreto-legge n. 1578 del 1933).

È principio consolidato che il diritto di difesa non risulta sicuramente garantito quando il sistema processuale sia produttivo di svantaggi per alcuna delle parti nei confronti delle altre (Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 1967). Illegittima, in conseguenza, appare la norma che prevede l'assistenza del Pubblico ministero alla deliberazione della decisione, in quanto pone l'inculpato in una situazione di svantaggio di fronte ad un organo, che, nei casi di cui all'articolo 62, comma primo e secondo, del regio decreto n. 37 del 1934, si pone come contraddittore necessario.

Nè vale opporre che quell'assistenza si verifica a contraddittorio chiuso, quando cioè la difesa o lo stesso inculpato hanno svolto le loro ragioni, e la posizione del Pubblico ministero si risolve in una presenza pura-

mente passiva senza cioè la facoltà di modificare le conclusioni già prese. Resta, però, il fatto che il collegio giudicante deve esaminare le questioni di fatto e di diritto, procedere alla votazione e alla deliberazione in presenza di un organo, che è ad esso estraneo e che ha già espresso il proprio avviso sul come risolvere il caso disciplinare.

Vale ricordare che il procedimento disciplinare forense è caratterizzato dalla esistenza e dal contemperamento della autonomia degli ordini e dalla ingerenza dello Stato nell'ordinamento e nella disciplina delle professioni forensi.

Ciò però nulla toglie alla constatazione che la giurisdizione del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare è una giurisdizione piena anche di merito, e che a tale pienezza di giurisdizione correlativamente si adeguano le attribuzioni del Pubblico ministero nei relativi procedimenti. Queste non si esauriscono nel vegliare alla osservanza delle leggi, ma investono la valutazione dei fatti e delle prove, l'apprezzamento sulla gravità degli addebiti, l'adeguatezza della sanzione e la facoltà autonoma di ricorrere, avverso le decisioni, alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

È pertanto necessario conformare la normativa di cui si discute a quella di carattere generale che fa divieto al Pubblico ministero di assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali da parte

dei giudici di merito (articolo 80, comma primo, dell'ordinamento giudiziario). Questa conformità risulta, alla luce dei principi generali, molto più corretta e tale comunque da non confondersi con le funzioni dell'assistenza del Pubblico ministero alla decisione dei ricorsi da parte della Cassazione civile (articolo 380, comma primo, del codice di procedura civile e articolo 76, comma primo, dell'ordinamento giudiziario). Tale ultimo procedimento, infatti, in tanto prevede la presenza del Pubblico ministero nella camera di consiglio della Cassazione civile, in quanto lo stesso viene posto al di sopra delle parti, quale portatore di un interesse pubblico e generale. Con quella presenza il Pubblico ministero assolve esclusivamente al compito che la legge gli affida, di vegliare all'osservanza delle leggi (articolo 73, comma primo, dell'ordinamento giudiziario), e viene ad affiancarsi alla Corte di cassazione, allorchè questa, come organo supremo della giustizia, esercita le funzioni regolatrici stabilite dall'articolo 65 dello stesso ordinamento giudiziario.

Consegue chiaramente da quanto sopra illustrato la illegittimità costituzionale dell'articolo 63, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, con riferimento alla tutela dell'articolo 24 della Costituzione, e quindi la necessità della sua soppressione dall'ordinamento giuridico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sulle modalità della deliberazione della decisione nei procedimenti disciplinari davanti il Consiglio nazionale forense, è soppresso.